



Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici. Istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione

[Condividi](#)

È stata pubblicata la [risoluzione n. 48/E del 31 agosto 2020](#) che istituisce il **codice tributo "6916"** denominato "*Credito d'imposta commissioni pagamenti elettronici - articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124*", per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici.

Il credito di imposta **pari al 30 per cento delle commissioni**, addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, VI comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, **spetta agli esercenti attività di impresa, arte o professioni**. In particolare, il *bonus* spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali **dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi dell'esercente, relativi all'anno d'imposta precedente, siano di ammontare non superiore a 400.000 euro**.

Il medesimo credito d'imposta, secondo quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 22, del [decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, conv., con mod., dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157](#), spetta, altresì, per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.



Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici. Istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore alla produzione ai fini IRAP.

Nella risoluzione precisato, che in sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

I campi "**mese di riferimento**" e "**anno di riferimento**" sono valorizzati con il **mese e l'anno in cui è stata addebitata la commissione** che dà diritto al credito d'imposta, rispettivamente nei formati "00MM" e "AAAA".

Si ricorda che ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 21 aprile 2020, pubblicato sulla G.U. n. 111 del 30 aprile 2020, i prestatori di servizi di pagamento devono trasmettere agli esercenti, **mensilmente e per via telematica**, l'elenco delle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici e le informazioni relative alle commissioni addebitate.